

Decreto Legge 13.03.2021 n. 30

**SCHEMA RIASSUNTIVO DEL DECRETO CHE REGOLAMENTA LA GESTIONE
DEL RISCHIO COVID-19 DAL 12 marzo al 6 aprile 2021**



SICUREZZA & PREVENZIONE



STEFANO PISTIS S.a.s. | www.pistis.eu

aggiornato il 14.03.2021

Sommario

PREMESSA	3
PRINCIPALI INTERVENTI A LIVELLO NAZIONALE E VALIDE PER LE REGIONI CLASSIFICATE COME ZONA GIALLA (AL MOMENTO NESSUNA REGIONE)	4
Dispositivi di protezione individuale (mascherine)	4
Coprifuoco / Spostamenti Visite parenti e amici	4
Manifestazione pubbliche	4
Strade e piazze dei centri urbani	4
RSA, strutture di ospitalità, ecc.	5
Luoghi di culto	5
Convegni, cerimonie pubbliche e riunioni	5
Musei e luoghi di cultura	5
Spettacoli aperti al pubblico	5
Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò	5
Scuole	5
Formazione	6
Centri culturali, centri sociali e ricreativi, ecc.	6
Attività sportiva o motoria	7
Locali pubblici e aperti al pubblico, esercizi commerciali	8
Servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ecc.)	9
Strutture ricettive	10
Uffici e attività professionali	10
Trasporti	10
Servizi alla persona	10
PRINCIPALI INTERVENTI PER LE ALTRE ZONE	11
ZONA BIANCA	11
REGIONE "ZONA GIALLA" SCENARIO DI TIPO 1 – TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE	11
REGIONE "ZONA ARANCIONE" SCENARIO DI TIPO 3 – LIVELLO DI RISCHIO ALTO	11
REGIONE "ZONA ROSSA" SCENARIO DI TIPO 4 – LIVELLO DI RISCHIO ALTO	12

SICUREZZA & PREVENZIONE



STEFANO PISTIS S.p.A. | www.pistis.eu

aggiornato il 14.03.2021

2

Premessa

Si presenta di seguito un prospetto con le principali novità introdotte dal Decreto-legge 13.03.2021 n. 30 (la data è variata a seguito della pubblicazione) sulla base del comunicato ufficiale del governo, in vigore **dal 15 marzo al 6 aprile 2021**.

Il Decreto, vista la maggiore diffusività del virus e delle sue varianti e in vista delle festività pasquali, prevede:

- Il passaggio automatico, per i territori in zona **GIALLA**, alla zona **ARANCIONE**;
- Il passaggio automatico alla zona **ROSSA** per i territori la cui una incidenza cumulativa settimanale dei contagi risulti superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti
- Dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile 2021, nelle zone **GIALLE** e **ARANCIONI**, sarà possibile recarsi in altre abitazioni private abitate solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all'interno dello stesso Comune. Si potranno spostare al massimo due persone, che potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. In zona **ROSSA** non ci si potrà recare in altre abitazioni.
- Si prevede, nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli, per i genitori lavoratori dipendenti la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti e, per i lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell'ordine e gli operatori sanitari la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting, fino al 30 giugno 2021.
- nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 in tutta Italia (escluse eventuali zone **BIANCHE**) si applicheranno le misure stabilite per la zona **ROSSA**.



Per i dettagli fare sempre riferimento ai testi ufficiali.

SICUREZZA & PREVENZIONE



STEFANO PISTIS S.a.s. | www.pistis.eu

aggiornato il 14.03.2021

**PRINCIPALI INTERVENTI A LIVELLO NAZIONALE E VALIDE PER LE REGIONI
CLASSIFICATE COME ZONA GIALLA (AL MOMENTO NESSUNA REGIONE)**

ARGOMENTO / SETTORE	PRINCIPALI CONTENUTI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (MASCHERINE)	<p>Non sono state apportate particolari variazioni. Vanno utilizzate in tutti i luoghi chiusi diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. Rimangono validi i protocolli anticontagio già attuati (le mascherine al chiuso non sono sempre obbligatorie, dipende dal tipo di azienda, ma fortemente consigliate).</p>
COPRIFUOCO / SPOSTAMENTI VISITE PARENTI E AMICI	<p>Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute: in questi casi è necessaria l'autocertificazione. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. In ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.</p>
MANIFESTAZIONE PUBBLICHE	<p>Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, mantenendo le distanze interpersonali.</p>
STRADE E PIAZZE DEI CENTRI URBANI	<p>Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.</p>

SICUREZZA & PREVENZIONE



STEFANO PISTIS S.a.s. | www.pistis.eu

aggiornato il 14.03.2021

4

ARGOMENTO / SETTORE	PRINCIPALI CONTENUTI
RSA, STRUTTURE DI OSPITALITÀ, ECC.	Le visite dei parenti sono limitate ai casi indicati dalla direzione sanitaria.
LUOGHI DI CULTO	Le funzioni religiose si possono svolgere nel rispetto dei protocolli precedentemente approvati.
CONVEGNI, CERIMONIE PUBBLICHE E RIUNIONI	<p>Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.</p> <p>Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti e in assenza di pubblico.</p> <p>Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. È fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.</p>
MUSEI E LUOGHI DI CULTURA	<p>Musei aperti dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, con alcune limitazioni legate a dimensioni e flussi di visitatori.</p> <p>Dal 27 marzo, il sabato e i giorni festivi potranno essere aperti a condizione che l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo.</p>
SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO	<p>Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.</p> <p>Dal 27 marzo, gli spettacoli possono essere svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e distanziati. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 400 per spettacoli all'aperto e a 200 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala</p>
SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO E CASINÒ	Le attività sono sospese anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente (vietate le slot in bar e tabaccherie).
SCUOLE	<p>Viene mantenuta la didattica in presenza per il primo ciclo di istruzione (primaria e secondaria di primo grado). Per quanto riguarda la scuola secondaria, è ripartita la didattica in presenza, tuttavia numerose ordinanze regionali stabiliscono parametri diversi.</p> <p>In Friuli-Venezia Giulia è prevista la DAD per istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado (medie e superiori).</p> <p>I viaggi di istruzione sono sospesi.</p>



ARGOMENTO / SETTORE	PRINCIPALI CONTENUTI
FORMAZIONE	<p>I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.</p> <p>Si ai corsi di sicurezza sul lavoro se svolti secondo i protocolli.</p>
CENTRI CULTURALI, CENTRI SOCIALI E RICREATIVI, ECC.	<p>Sono sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.</p> <p>Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.</p> <p>Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.</p> <p>Si segnala un'importante novità introdotta dal Decreto Legge 2 del 14.01.2021, aggiornato con la Legge 12 marzo 2021 n. 29:</p> <p><i>...la sospensione delle attività dei circoli ricreativi, culturali e sociali, adottata nell'ambito delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, non determina la sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande delle associazioni ricomprese tra gli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che possono proseguire nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente per le attività economiche aventi il medesimo o analogo oggetto e secondo modalità tali da evitare qualsiasi forma di assembramento, anche occasionale, o qualsiasi forma di aggregazione per le finalità proprie dei predetti enti.</i></p>



ARGOMENTO / SETTORE	PRINCIPALI CONTENUTI
<p>ATTIVITÀ SPORTIVA O MOTORIA</p>	<p>È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.</p> <p>L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli.</p> <p>Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra.</p> <p>Restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni, riconosciuti di interesse nazionale a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.</p> <p>Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.</p>



ARGOMENTO / SETTORE	PRINCIPALI CONTENUTI
<p>LOCALI PUBBLICI E APERTI AL PUBBLICO, ESERCIZI COMMERCIALI</p>	<p>È obbligatorio esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo; il calcolo deve essere fatto sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (ad es. tenendo conto dei posti a sedere, max 4 per tavolo, e della distanza interpersonale di 1 metro tra i non congiunti).</p> <p>Negli esercizi commerciali deve essere indicato che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e deve essere impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.</p> <p>Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.</p> <p>Rimangono validi i protocolli precedentemente predisposti.</p>



ARGOMENTO / SETTORE	PRINCIPALI CONTENUTI
<p>SERVIZI DI RISTORAZIONE (BAR, PUB, RISTORANTI, GELATERIE, PASTICCERIE, ECC.)</p>	<p>Attività consentite dalle ore 05:00 alle ore 18:00 con consumo al tavolo, max 4 persone per tavolo (salvo che siano tutte conviventi); dopo le ore 18:00 non è consentito il consumo di cibi e bevande.</p> <p>Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.</p> <p>Consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto e la ristorazione con asporto (fino alle 22), con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.</p> <p>Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 (Bar e altri esercizi simili senza cucina) l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.</p> <p>Novità: rimosso il divieto di vendita per asporto per le attività identificate con il codice ATECO 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande).</p> <p>Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, sempre rispettando i protocolli.</p> <p>Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali, negli aeroporti e nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade.</p>



ARGOMENTO / SETTORE	PRINCIPALI CONTENUTI
STRUTTURE RICETTIVE	<p>Le attività delle strutture ricettive possono essere svolte rispettando i protocolli che devono riguardare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti; b) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione; c) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni; d) l'accesso dei fornitori esterni; e) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive; f) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti; g) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all'aperto di pertinenza.
UFFICI E ATTIVITÀ PROFESSIONALI	Fortemente raccomandato il ricorso al lavoro agile . Obbligatoria l'applicazione dei protocolli.
TRASPORTI	A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento
SERVIZI ALLA PERSONA	Sono consentite a condizione vengano rispettati i protocolli e che le Regioni ne accertino la compatibilità con la situazione epidemiologica.



PRINCIPALI INTERVENTI PER LE ALTRE ZONE

CLASSIFICAZIONE	PRINCIPALI LIMITAZIONI
ZONA BIANCA	<ul style="list-style-type: none"> • Nessuna restrizione di orario o di attività svolta. • Rimangono gli obblighi relativi all'uso della mascherina e al distanziamento. • Al momento nessuna regione sarà classificata con la fascia bianca.
REGIONE "ZONA GIALLA" SCENARIO DI TIPO 1 – TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE	Tutto quanto riportato nel paragrafo precedente
REGIONE "ZONA ARANCIONE" SCENARIO DI TIPO 3 – LIVELLO DI RISCHIO ALTO	<ul style="list-style-type: none"> • Vietato entrare e uscire nelle zone "arancioni", vietati gli spostamenti all'interno (ad eccezione dei motivi di necessità e urgenza). • È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.; per uscire dal territorio comunale è necessario compilare il modulo di autocertificazione. • Per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, gli spostamenti di cui al periodo precedente sono consentiti per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. • È consentito il transito nelle zone "arancioni" qualora necessario per raggiungere altri territori a rischio inferiore. • Chiusi le attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie, pub, ecc.); rimangono permesse la vendita per asporto (fino alle 22) e la consegna a domicilio. Come per la zona gialla per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 (Bar e altri esercizi simili senza cucina) l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00. • Chiusi mostre, musei e altri luoghi della cultura.



CLASSIFICAZIONE	PRINCIPALI LIMITAZIONI
<p>REGIONE "ZONA ROSSA" SCENARIO DI TIPO 4 – LIVELLO DI RISCHIO ALTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vietato entrare e uscire nelle zone "rosse", vietati gli spostamenti all'interno (ad eccezione dei motivi di necessità e urgenza). • È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, anche all'interno del comune di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. • Chiusi i negozi al dettaglio. La chiusura non riguarda i negozi di generi alimentari e i beni di prima necessità (vedasi allegato 23). Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. • Chiusi le attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie, pub, ecc.); rimangono permesse la vendita per asporto (fino alle 22) e la consegna a domicilio. Come per le zone gialla e arancione per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 (Bar e altri esercizi simili senza cucina) l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00. • Sospese le attività sportive, anche nei centri sportivi all'aperto. • È consentita l'attività motoria individuale all'aperto in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. • Attività scolastica a distanza per le scuole di ogni ordine e grado • Sospese le attività di servizi alla persona, ad eccezione di: <ul style="list-style-type: none"> ○ Lavanderie industriali ○ Lavanderie e tintorie ○ Pompe funebri e attività connesse • I centri estetici e i parrucchieri, barbieri sono chiusi. • Chiusi mostre, musei e altri luoghi della cultura. • Personale pubblico in presenza solo se attività indifferibili.